

Bollettino di Vigilanza

Anno VIII n. 4/2020

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 29 maggio 2020



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE.....	3
2. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI.....	4

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA PROT. N. 96050/20 DEL 29 APRILE 2020

Destinatario	Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 26 febbraio-26 agosto 2018.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 96057/20 DEL 29 APRILE 2020

Destinatario	Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 26 febbraio-26 agosto 2018.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 96058/20 DEL 29 APRILE 2020

Destinatario	Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 26 febbraio-26 agosto 2018.
Norma Sanzionatoria	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, del 05/08/2019 n. 05566 - R.G. 2807/2017

Ricorso proposto da NICOLA DEGIOVANNINI per l'annullamento del provvedimento IVASS del 14 aprile 2015, prot. n. 11948, recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI nonché per l'annullamento del provvedimento prot. n. 122071 del 24 settembre 2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2017, proposto da NICOLA DEGIOVANNINI, (...*omissis*...);

contro

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLA ASSICURAZIONI, (...*omissis*...);

nei confronti

GENERALI ITALIA S.P.A., (...*omissis*...);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 232 del 2017;

(...*omissis*...)

FATTO E DIRITTO

(...*omissis*...) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (...*omissis*...) aveva comminato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo degli intermediari assicurativi, prevista dall'art. 329, commi 1, lettera c), e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per la violazione del combinato disposto dell'art. 183 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005 e degli artt. 47 e 62, comma 2, lettera a), punto 3), del Regolamento IVASS n. 5 del 2006 (...*omissis*...).

(...*omissis*...) l'IVASS, (...*omissis*...), irrogava - ai sensi dell'art. 324, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 per ciascuna delle violazioni contestate, per un totale di € 177.000,00.

(...*omissis*...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

- respinge l'appello n. 2807 del 2017;

(...*omissis*...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

(...*omissis*...) Presidente

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, del 26/03/2020 n. 02125 - R.G. 09566/2015

Ricorso proposto da (...omissis...) per l'annullamento del provvedimento del (...omissis...) prot. n. (...omissis...) recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9566 del 2015, proposto da (...omissis...);

contro

(...omissis...);

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-ter, 19 agosto 2015 n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

(...omissis...)

FATTO e DIRITTO

(...omissis...) conclusa l'istruttoria e all'esito della stessa, il Collegio di garanzia adottava la deliberazione (...omissis...) recante la proposta di irrogazione nei confronti dell'incolpato della sanzione disciplinare della radiazione per violazione dell'art. 62, comma 2, lett. a), punti 2) e 7) del regolamento -OMISSIS- n. 5/2006 (...omissis...).

(...omissis...) seguiva, ad opera del competente organo di vertice dell'-OMISSIS-, la irrogazione della predetta sanzione (...omissis...).

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (...omissis...), lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-ter, 19 agosto 2015 n. -OMISSIS- nonché il rigetto del ricorso (n. R.G. -OMISSIS-/2014) proposto in primo grado.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

(...*omissis*...) Presidente

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

